

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3732/10 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7266 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2008

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 7266/2008 del 18/09/2008, proposto dal
CONSORZIO SERVIZI IMPRESE RIUNITE - COSIR A R.L.,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Rossi e Pierpaolo
Salvatore Pugliano con domicilio eletto in Roma, l.go Messico, 7
presso lo studio del secondo;

contro

DE VIZIA TRANSFER SPA, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Contu con domicilio eletto in Roma, Via Massimi, 154
presso il suo studio;

e nei confronti di

COMUNE DI ARZACHENA, rappresentato e difeso dall'Avv.
Paolo Giovannelli con domicilio eletto in Roma, Via Sabotino,
2/A presso il suo studio;

per la riforma

della sentenza del Tar Sardegna - Cagliari - I Sezione n.
1297/2008, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di
igiene urbana comune di arzachena ;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Vizia Transfer spa
Comune di Arzachena;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 09 giugno 2009, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati P. Pugliano, A. Rossi; R. Izzo per delega Contu e P. Giovannelli;

FATTO

Con il ricorso principale la “De Vizia Transfer spa”, classificatasi al quarto posto nella procedura disposta dal comune di Arzachena per l'affidamento del servizio di igiene urbana, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del “Consorzio servizi imprese riunite a.r.l.- Cosir”.

Il Tar, con la sentenza qui appellata, ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla Cosir ed ha accolto quello principale, annullando l'intera procedura di gara.

Avverso tale decisione hanno proposto appello la Cosir ed il comune di Arzachena, sostenendo, con riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, i seguenti motivi di doglianza:

- infondatezza del motivo con cui si sostiene la illegittimità della composizione della commissione esaminatrice;
- illegittimità della mancata esclusione della ditta ricorrente, in ragione della omessa dichiarazione personale, da parte del direttore tecnico, del possesso dei requisiti di moralità professionale;
- infondatezza del motivo con cui si sostiene l'illegittimità della procedura di valutazione delle offerte tecniche in conseguenza della contestuale apertura delle buste contenenti la relazione eco-

nomica e finanziaria;

- erronea condanna al pagamento delle spese processuali.

La controparte, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La società De Vizia in primo grado ha dedotto che due membri esterni della Commissione non possedevano i requisiti previsti dalla legge per poter far parte della stessa, ai sensi dell'art. 84 co. 8 del D.Lgs. n. 163/06.

Il Collegio ritiene fondato ed assorbente tale motivo. L'ing. Giovanna Cappai non poteva far parte della Commissione di gara in quanto, al momento della sua nomina, non apparteneva alla categoria dei professionisti iscritti all'albo da almeno 10 anni, né era professore universitario, come previsto dalla norma (ma solo ricercatore confermato) e che, inoltre, non era stata scelta nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dall'ordine professionale o dalla facoltà di appartenenza; inoltre, l'art. 3 del capitolato non consentiva la nomina, come membri esterni, di professori universitari in quanto, in forza del richiamo alla sola lett. a) dell'art. 84 cit., potevano essere nominati soltanto i professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Questi dati di fatto risultano solo genericamente negati dall'amministrazione che avrebbe dovuto documentalmente contestarne l'infondatezza, ed anzi, trovano conferma nella nota n. 396 e nel-

la Determinazione n. 1089, entrambe del 12/12/06, relative alla nomina della Commissione, nelle quali non si fa alcun riferimento alla procedura del cit. art. 84, ma soltanto ai “curricula” forniti dagli interessati.

La illegittima composizione della Commissione comporta il travolgimento di ogni fase ulteriore della procedura, ivi compresa quella di valutazione della documentazione della ricorrente in primo grado, oggetto del ricorso incidentale, nonché degli ulteriori motivi di appello (C.S. n. 2629/08).

Ritiene, peraltro, il collegio che, in considerazione della peculiarità della fattispecie, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7266/2008, meglio specificato in epigrafe, lo respinge; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, con l'intervento dei Sigg.ri:

Claudio Marchitello	Presidente
Aldo Scola	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere
Eugenio Mele	Consigliere

Adolfo Metro

Consigliere est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Adolfo Metro

f.to Claudio Marchitello

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....14/06/10.....

(Art. 55,L. 27/4/1982,n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi